

DETERMINA N. 04/25/SPF

**ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE DI
CUI ALLA DELIBERA N. 43/25/CONS –INVIA S.r.l.
(codice IURS: GDT385R)**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito denominata legge n. 689/1981) e, in particolare, l’articolo 26, ai sensi del quale il soggetto sanzionato che versi in condizioni economiche disagiate può presentare istanza motivata di rateazione;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’art. 2, comma 4, del D. Lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito anche *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

CONSIDERATO che la delibera da ultimo citata, all’art. 20, comma 1, lett. f) e g), ha confermato l’attribuzione al Servizio programmazione finanziaria e bilancio, le competenze relative al riscontro del pagamento delle sanzioni, l’iscrizione a ruolo dei crediti erariali, la gestione delle istanze di rateizzazione nonché la verifica del rispetto del piano di rateizzazione accordato;

VISTA la delibera n. 286/23/CONS dell’8 novembre 2023, recante “*Modifica al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS*” e, in particolare, l’Allegato 1 dell’Allegato A, recante “*Rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Istruzioni per gli operatori*”;

VISTA la delibera n. 452/24/CONS del 31 ottobre 2024, recante “*Proroga del termine del requisito transitorio (micro e piccole imprese) per l’accesso al pagamento rateale delle sanzioni di cui all’allegato 1 dell’allegato A alla delibera n. 286/23/CONS*”;

VISTA la delibera n. 43/25/CONS del 18 febbraio 2025, recante “*Ordinanza ingiunzione nei confronti dell’operatore Invia s.r.l. per la violazione delle disposizioni della direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi delibera n. 413/14/CONS e degli obblighi in materia di identificazione postale sugli invii (d.m. 26/10/2009 e delibera n. 129/15/CONS)*”, notificata alla parte in data 11 marzo 2025, con cui l’Autorità ha irrogato una sanzione di 45.000,00 euro;

VISTA l’istanza trasmessa all’Autorità, acquisita al protocollo Agcom con n. 0093089 del 10 aprile 2025, con la quale la società Invia S.r.l. (codice fiscale 04338800966), con sede legale in via Gianicolo n. 20, 24148 Milano, ha chiesto la rateizzazione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria comminata con delibera n. 43/25/CONS;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’Allegato 1 alla delibera n. 286/23/CONS il beneficio del pagamento rateale è concesso qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1. nell’ultimo triennio l’impresa, anche con riferimento ad una sola annualità, ha realizzato un risultato negativo (voce 21);
2. l’importo della sanzione è pari o superiore al 50% dell’importo degli utili netti (voce 21) dell’ultimo esercizio;

CONSIDERATO che la delibera n. 452/24/CONS ha prorogato fino al 31 ottobre 2026 la possibilità di accedere al beneficio del pagamento rateale da parte dei soggetti rientranti nella categoria delle micro o piccole imprese, previa verifica dell’appartenenza alla categoria sulla base dell’entità del fatturato e del numero dei dipendenti, relativi all’ultimo esercizio, risultanti dalla documentazione da allegare all’istanza di rateizzazione;

CONSIDERATO, inoltre, che la società Invia S.r.l. risulta rientrare nella categoria delle piccole imprese e, dunque, ai sensi della delibera n. 286/23/CONS, come modificata dalla delibera n. 452/24/CONS, tra quelle a cui si applica il beneficio della rateizzazione;

PRESO ATTO che, sulla base della documentazione contabile acquisita agli atti del procedimento, Invia S.r.l. risulta avere realizzato, nel corso dell’esercizio 2023, un utile pari a euro XXXX;

RITENUTO, pertanto, verificata almeno una delle condizioni dell’Allegato 1 alla delibera n. 286/23/CONS (*sub 2*) ai fini dell’accoglimento dell’istanza di rateizzazione ai sensi dell’art. 26 della legge 689/81;

RILEVATO che il tasso di interesse legale vigente ai fini della rateizzazione è pari al 2%;

DISPONE

1. L'accoglimento dell'istanza di rateizzazione, presentata dalla società Invia S.r.l. con sede legale in via Gianicolon.20, 24148 Milano, codice fiscale 04338800966, della sanzione di cui alla delibera n. 43/25/CONS, secondo il piano di seguito riportato:

Rata	Importo rata (comprensivo della quota in conto capitale e degli interessi legali)	Scadenza versamento	Importo estinzione anticipata rateizzazione
A	B	C	D
1	2.289,58	26/05/2025	45.075,00
2	2.289,58	26/06/2025	42.856,73
3	2.289,58	26/07/2025	40.634,76
4	2.289,58	26/08/2025	38.409,08
5	2.289,58	26/09/2025	36.179,70
6	2.289,58	26/10/2025	33.946,60
7	2.289,58	26/11/2025	31.709,78
8	2.289,58	26/12/2025	29.469,23
9	2.289,58	26/01/2026	27.224,95
10	2.289,58	26/02/2026	24.976,92
11	2.289,58	26/03/2026	22.725,15
12	2.289,58	26/04/2026	20.469,63
13	2.289,58	26/05/2026	18.210,35
14	2.289,58	26/06/2026	15.947,30
15	2.289,58	26/07/2026	13.680,48
16	2.289,58	26/08/2026	11.409,88
17	2.289,58	26/09/2026	9.135,50
18	2.289,58	26/10/2026	6.857,33
19	2.289,58	26/11/2026	4.575,36
20	2.289,58	26/12/2026	2.289,58

2. Il soggetto interessato è tenuto al pagamento di n. 20 rate, la prima con scadenza entro il 26 maggio 2025; le successive con cadenza mensile come stabilito dal piano sopra indicato alla colonna C.
3. La Società è tenuta al pagamento di ciascuna rata tramite versamento alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, utilizzando il c/c n. 871012, con imputazione al capo X, capitolo 2379,



del Bilancio di entrata dello Stato mediante bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, Nella causale del bonifico deve essere riportata l'indicazione: “*Sanzione Agcom IURS GDT385R rata n.*”.

4. L'interessato attesta l'avvenuto e puntuale pagamento di ogni rata, entro sette giorni dall'avvenuto pagamento, mediante l'invio all'Autorità di copia della quietanza, comprensiva di C.R.O. e causale del pagamento, a mezzo PEC all'indirizzo: agcom@cert.agcom.it. Nell'oggetto della PEC va riportato il codice IURS e nel testo della PEC il riferimento alla determina di rateizzazione.
5. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 286/23/CONS, in caso di mancato ovvero tardivo pagamento anche di una sola rata, nonché di mancata ricezione da parte dell'Autorità anche di una sola quietanza nei termini previsti, opera la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In tale circostanza la società è tenuta a versare, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza, l'intero importo residuo e i relativi interessi legali sino a quel momento maturati. Gli interessi legali sull'importo residuo sono calcolati a far data dalla scadenza del termine per il pagamento della prima rata non assolta.
6. Ove codesta società non provveda al suddetto pagamento nel termine di dieci giorni, si procederà all'iscrizione a ruolo esattoriale dell'importo residuo della sanzione, congiuntamente agli interessi legali maturati fino a quel momento.
7. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento del corrispondente saldo residuo indicato nella tabella di rateizzazione alla colonna D.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

IL DIRETTORE
Maria Cristina Giorgini